

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2023
444/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PER I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO DIRETTAMENTE COLLEGATI ALLE UTENZE INDUSTRIALI ED ALLE UTENZE TERMOELETTRICHE RIFORNITI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* TRASPORTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1266^a riunione del 3 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A (TIB);

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 512/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 539/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 569/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 493/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2022, 516/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 639/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2022, 690/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 745/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 4/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2023, 90/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 138/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2023/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la deliberazione 137/02, all’articolo 9, prevede, relativamente ai punti non interconnessi con l’estero, con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione, un’unica modalità di conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo; in particolare, il comma 9.1, lettera c), dispone che la capacità sia conferita entro il 31 agosto di ogni anno, per un anno termico, con effetto dal 1 ottobre del medesimo anno;
- con la deliberazione 336/2016/R/gas, l’Autorità ha introdotto la possibilità di richiedere conferimenti di capacità infrannuali presso i punti di riconsegna della rete

di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, ove risulti conferita capacità annuale anche di modesta quantità;

- con la deliberazione 319/2023/R/gas, l’Autorità, al fine di favorire un utilizzo flessibile della capacità di trasporto, a decorrere dall’anno termico 2023/2024, ha previsto, tra le altre cose, la messa a disposizione di conferimenti infrannuali anche per le utenze industriali secondo le medesime modalità previste per le utenze termoelettriche.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente, successivamente modificate ed integrate per tener conto dell’assenza di filiere commerciali sui punti di interconnessione con le reti di distribuzione;
- in particolare, tali disposizioni riguardano l’introduzione di un servizio, denominato servizio di *default* trasporto, volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto in conseguenza della risoluzione del relativo contratto o del mancato conferimento della relativa capacità, per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo fornitore presso i medesimi punti ovvero per procedere alla loro chiusura;
- tra le altre cose, la suddetta deliberazione prevede:
 - a) con riferimento ai clienti direttamente connessi alla rete di trasporto: i) l’attivazione del servizio per risoluzione del contratto di trasporto dell’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) del punto di riconsegna e per i casi di richiesta di discatura del medesimo punto da parte dell’UdB – diverso dal fornitore del servizio di default trasporto – a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale salvo i casi di rinuncia alla discatura da parte dell’utente del bilanciamento medesimo; ii) nel caso di punti di riconsegna per i quali non è stata conferita capacità, ivi compresi i casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all’Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas, e non è ancora avvenuta la relativa discatura;
 - b) che il servizio, di natura transitoria, venga erogato fino all’attivazione dei servizi di ultima istanza, se sussistono le condizioni, oppure fino all’attivazione di un nuovo contratto ovvero, in mancanza di quest’ultimo entro sessanta giorni dall’attivazione del servizio di default trasporto, fino alla discatura del punto di riconsegna del cliente; l’impresa di trasporto avvia le procedure di discatura del punto di riconsegna anche qualora (i) il cliente finale non paghi una fattura o (ii) non versi la garanzia eventualmente richiesta;
- con la deliberazione 319/2023/R/gas sopra richiamata, l’Autorità ha inoltre previsto il coordinamento delle tempistiche di attivazione del servizio di *default* trasporto, nei casi di richiesta di discatura per inadempimento del cliente finale nei punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali, con quelle di richiesta e decorrenza dei conferimenti mensili di capacità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nonostante l'introduzione delle nuove disposizioni di cui alla deliberazione 319/2023/R/gas, sopra descritte, volte a garantire una maggiore flessibilità per i conferimenti di capacità (come richiesto dagli operatori), sono stati rappresentati all'Autorità casi, afferenti a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, per i quali la società di vendita cui è stata richiesta la formulazione di un'offerta commerciale per la fornitura del gas naturale non ha ritenuto di aderire sostenendo che:
 - a) nel caso di offerta funzionale alla stipula di un contratto di durata annuale, il quadro regolatorio attualmente vigente non offrirebbe sufficienti certezze circa gli effetti derivanti da un'eventuale risoluzione anticipata del contratto in caso di inadempimento contrattuale da parte del cliente, lasciando rischi di esposizione in capo alla società di vendita;
 - b) non sarebbe possibile proporre una diversa soluzione, funzionale alla stipula di un contratto di durata inferiore all'anno, in quanto anche in questo caso (sulla base dell'attuale quadro regolatorio) occorrerebbe prenotare una sottostante quota di capacità annuale ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, il che non consentirebbe di mitigare i rischi di esposizione sopra citati;
- in ragione di eventuali mancate offerte, da parte delle società di vendita, per la fornitura di gas naturale, alcuni clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto risultano privi di fornitore, con conseguente attivazione del servizio di default trasporto a decorrere dal 1 ottobre 2023 per assenza di capacità conferita sul punto.

RITENUTO CHE:

- impregiudicata ogni valutazione circa le considerazioni esposte dalle società di vendita cui è stata richiesta la formulazione di un'offerta di fornitura, sia necessario favorire la sottoscrizione dei contratti di fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto che, non avendo avuto la possibilità di sottoscrivere un contratto di fornitura, sono stati ricompresi nel quadro del servizio di *default* trasporto;
- sia, a tal fine, utile introdurre ulteriori elementi di flessibilità nell'utilizzo della capacità di trasporto che consentano di eliminare le incertezze legate agli effetti derivanti da un'eventuale risoluzione anticipata del contratto di fornitura per inadempienza del cliente finale, anche favorendo la sottoscrizione di contratti di durata inferiore all'anno;
- sia, in particolare, necessario prevedere che, nei casi di contratti di fornitura il cui termine è fissato ad una data antecedente a quella di conclusione dell'anno termico, sia prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il conferimento della sottostante capacità di trasporto annuale in caso di mancato rinnovo del contratto di fornitura;

- al fine di disincentivare comportamenti opportunistici, sia altresì necessario prevedere che, in tal caso, sia comunque riconosciuto dall'utente del bilanciamento all'impresa di trasporto, quale corrispettivo di estinzione anticipata, il costo della capacità annuale residua già sottoscritta;
- sia, inoltre, necessario prevedere che l'applicazione delle suddette previsioni sia limitata al corrente anno termico e ai clienti finali serviti dal servizio di *default* trasporto nel corso dell'anno termico 2023—2024 in modo da valutarne l'efficacia prima che le medesime previsioni siano introdotte nella pertinente regolazione generale;
- sia, infine, opportuno prevedere sessioni straordinarie di conferimento, oltre i limiti temporali previsti dal Codice di Rete, della capacità di trasporto per l'anno termico 2023 - 2024 presso i punti di riconsegna della rete di trasporto per i quali risulti attivo al 1 ottobre 2023 il servizio di *default* trasporto

DELIBERA

1. di prevedere che, per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto per i quali il 1 ottobre 2023 risulta attivo il servizio di *default* trasporto, le imprese di trasporto consentano di notificare l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura e di richiedere la necessaria capacità di trasporto tramite conferimento straordinario da concludersi entro il 18 ottobre 2023;
2. di prevedere che in relazione ai punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali serviti dal servizio di default trasporto nel corso dell'anno termico 2023—2024, inclusi quelli individuati al punto 1, l'utente che ne assume la fornitura con contratti che terminano nel corso del medesimo anno termico e che non vengono rinnovati possa chiedere l'estinzione anticipata del conferimento annuale di capacità di trasporto;
3. di stabilire che, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, l'utente del trasporto versi all'impresa di trasporto un "*corrispettivo di estinzione anticipata*" pari al costo residuo della capacità annuale conferita;
4. di prevedere che la richiesta di cui al punto 2 possa essere trasmessa all'impresa di trasporto entro il termine per la richiesta del conferimento mensile di capacità, con effetto dal primo giorno del mese successivo;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. ed alle imprese di trasporto minori;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

3 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini